



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

COPIA

OGGETTO: PROPOSTA ADOZIONE DELLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DELLA MASSA PASIVA AI SENSI DELL'ART. 258 DEL D. LGS. 267/2000.

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Dodici** del mese di **Marzo**, alle ore **12:00**, nella sede municipale del comune di Cardeto, Il commissario straordinario di liquidazione d.ssa Dito Pasqualina, nominato con D.P.R. del 28/8/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il comune di Cardeto, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 5/6/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- Che con DPR in data 28/8/2018 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 7/9/2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al commissario straordinario di liquidazione d.ssa Pasqualina Dito;
- Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Commissario liquidatore in data 11 settembre 2018 si è regolarmente insediato presso il comune di Cardeto, così come da delibera n. 1 in pari data;

CONSIDERATO:

- che con la citata delibera n. 1 fra l'altro è stato approvato lo schema di avviso per l'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva e che lo stesso è stato pubblicato in data 11 settembre 2018, fissando ai sensi dell'art. 254 del TUEL, il termine perentorio di sessanta giorni, scadente il 12 novembre 2018 per l'insinuazione nelle passività dell'Ente;
- che con deliberazione n. 4 del 9/11/2018 è stato prorogato di trenta giorni il termine per produrre le istanze di ammissione al passivo;

DATO ATTO:

- che alla data del 10 dicembre 2018 – termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva, a seguito della proroga disposta – sono pervenute domande, per un ammontare di € 2.047.960,18;
- che ad oggi, a seguito della ricezione di istanze tardive e della trasmissione da parte dei responsabili dei settori Tecnico ed Economico finanziario del comune di Cardeto di ulteriori segnalazioni di crediti non pagati per l'importo di € 31.596,17, per cui l'importo totale presunto ammonta ad € 2.079.556,35;

CONSIDERATO CHE

- questo OSL ha già prospettato al Ministero dell'Interno l'intenzione di proporre all'Amministrazione Comunale di Cardeto l'adozione della procedura semplificata di liquidazione prevista ai sensi dell'art. 258 del TUEL, infatti l'opzione ivi prevista, una volta effettuata la ricognizione puntuale della massa debitoria eliminerebbe dal percorso procedimentale la stesura del piano di rilevazione, facilitando così l'avvio di una più rapida definizione della fase di liquidazione anche attraverso proposte transattive ai creditori;
- in ordine a tale opzione:
 - o la deliberazione n. 13/Sez. aut/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie sulla gestione finanziaria degli Enti locali nel biennio 2010/2011 specifica che *“.....la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce”*;
 - o nella precedente deliberazione n. 14/SEZ. AUT/2009/IADC della stessa Sezione Autonomie sulla gestione finanziaria degli Enti Locali nel biennio 2007/2008 si osserva che *“...la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL... È in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzi tutto obbligatoria per l'Amministrazione.....”*
 - o nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno *“il dissesto finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo”*, si afferma che *“questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento.....”*;

RITENUTO:

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questo OSL deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente, realizzando il massimo risparmio delle risorse e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- che l'adozione della procedura semplificata può garantire il raggiungimento di tali obiettivi;

SPECIFICATO che in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte dell'Amministrazione Comunale:

- il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- questo OSL dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 del TUEL che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa; ed ancora l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività fino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente;

CIÒ PREMESSO,

- a seguito di una sommaria verifica delle istanze pervenute parrebbe che una quota dell'importo totale per il quale è stata avanzata richiesta di ammissione alla massa passiva potrebbe essere considerato non ammissibile, in quanto i crediti asseriti potrebbero esser mancanti di titolo giuridico o della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni o delle

forniture, oppure perché sembrerebbero afferenti a gestione non di competenza dell'OSL ecc..

- in ragione di quanto sopra descritto si illustra, con riserva di successive integrazioni e dettagli, lo schema di riepilogo della massa passiva ipotizzabile allo stato degli atti.

IPOSTESI MASSA PASSIVA ALLA DATA DEL 12/3/2019

CATEGORIE	IMPORTI
Istanze pervenute entro il termine del 10/12/2018 (n. 8)	2.047.960,18
Istanze tardive (n. 3)	9.000,23
Debiti segnalati dall'amministrazione	22.595,94
Oneri di liquidazione	21.554,00
Totale massa passiva al 12/3/2019	2.101.110,35

Al riguardo va considerato che circa il 95% della massa passiva è costituito dal debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 327/2005 del Tribunale di Reggio Calabria e che gli Uffici non hanno ancora ultimato l'iter di ricognizione ed attestazione delle istanze ex art. 254 TUEL. Pertanto si può ipotizzare che alcune istanze saranno escluse totalmente o parzialmente, peraltro per effetto della soluzione transattiva tipica della procedura ex art. 258 TUEL, si potrà ottenere un beneficio in termini di riduzione della massa passiva da liquidare.

Sulla base di una prima ricostruzione suscettibile di approfondimenti e modifiche, si ritiene che, escludendo la parte di debiti segnalati dagli Uffici nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, la quasi totalità del debito potrà essere liquidata tramite proposta transattiva.

Alla luce delle considerazioni sopra dette, ai fini della determinazione del fabbisogno di liquidità, si ritiene di poter transigere per un importo, che cautelativamente si calcola al 60% della massa passiva ipotizzata, pari ad € 1.247.733,81.

Pertanto il fabbisogno dell'OSL può essere così riassunto:

Importo massa passiva a transazione	€ 1.247.733,81
Oneri della liquidazione	€ 21.554,00
Fabbisogno OSL	€ 1.269.287,81

IPOSTESI MASSA ATTIVA ALLA DATA DEL 12/3/2019

Per quanto attiene alle entrate sulla base dei dati disponibili, con riserva di ulteriori approfondimenti e integrazioni, nella tabella che segue è riportata la massa attiva alla data odierna:

Categoria	Importo
Fondo di cassa	€ 328.812,67
Residui attivi relativi agli anni 2017 e precedenti	€ 227.567,10
Totale	€ 556.379,77

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che l'Ente al momento non è in grado di determinare gli ulteriori residui attivi di certa esigibilità di competenza dell'OSL;
- che per quanto sopra esposto, è possibile determinare in misura di larga approssimazione, il fabbisogno netto presuntivo in € 712.908,04, risultante dalla differenza tra il fabbisogno dell'OSL e la massa attiva sopra indicata;
- che in base al citato art. 258 del TUEL l'adesione alla procedura semplificata da parte dell'amministrazione comporta l'impegno a garantire all'OSL risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto sopra rilevato;

RITENUTO:

- che in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, il commissario straordinario di liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;
tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di proporre all'amministrazione comunale di Cardeto l'adozione della modalità semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL;
2. di richiedere all'amministrazione comunale di Cardeto l'adesione alla procedura semplificata da adottare con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dalla data della notifica della presente delibera;
3. di notificare la presente delibera:
 - al Commissario Straordinario;
 - al Segretario comunale;
 - al Responsabile del settore economico finanziario.
4. Di dare atto che la presente delibera è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378/1993.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
F.to D.ssa Pasqualina Dito**

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **12/03/2019**

**IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele**

E' copia conforme all'originale

Cardeto li **12/03/2019**

**Il Commissario Straordinario di liquidazione
D.ssa Pasqualina Dito**